



Tribunale di Bari

Quarta civile Volontaria Giurisdizione

5148 /2019

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 5148/2019 avente ad oggetto proposta di accordo ai sensi dell'art.12 della L. n.3/2012, presentato da CAMMARANO LEOPOLDO, rappresentato e difeso dall'Avv. SACINO ANDREA

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 20.9.2019 CAMMARANO LEOPOLDO – premesso: di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d'essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato da precedenti obbligazioni e sopravvenute spese per liti giudiziarie intraprese nei confronti della madre del proprio secondogenito, affetto da grave patologia invalidante, per ottenerne l'affidamento ovvero per la scelta delle cure cui sottoporre il figlio, ed ad altro giudizio che lo aveva visto soccombente in riferimento alla vendita di un immobile; all'esito della richiesta nomina un professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, che con relazione del 19.9.2019 concludeva positivamente la propria indagine riscontrando :

- la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i presupposti di cui all'art. 7 della L. n. 3/2012;
- l'eshaustività del Piano del Consumatore presentato, corredato di tutta la necessaria documentazione;
- la corrispondenza delle cause dell'indebitamento rappresentate dal deducente;
- l'esposizione debitoria in complessivi € 83.462,33, a parte il compenso del gestore (da questo unilateralmente calcolato in complessivi € 3.170,83, al lordo dell'acconto di € 500,00 già versato) e quello (pari a € 1.086,75) dell'ultimo difensore del debitore Avv. [REDACTED]



- la percezione, da parte dell'istante, di un stipendio netto mensile di € 1.700,00 quale dipendente di Poste Italiane Spa;
- l'intestazione, al medesimo debitore, di un appartamento sito in Bitritto alla via Padre Pio da Pietrelcina n. 10 (adibito a casa familiare) e di un box ubicato nello stesso stabile;
- la pendenza di procedure esecutive mobiliari (r.g. es. n. 2909/2016 e n. 3071/2018, quest'ultima già sospesa dal G.E. in previsione dell'instaurazione della procedura de qua) e immobiliare (r.g. es. n. 777/2018, che sarà chiamata all'udienza del 25.9.2019 per la fissazione della vendita dei cespiti staggiti);
- ha chiesto la fissazione dell'udienza, con ogni conseguente adempimento, per l'omologazione dell'accordo.

Con decreto del 1.10.2019 è stata fissata l'udienza di omologazione per il giorno 15.1.2020.

Nelle more venivano incardinate da alcuni creditori due espropriazioni mobiliari presso terzi nn. 2909/2016 e 3071/2018 R.G. Es., quest'ultima già sospesa dal G.E. in previsione dell'instaurazione della procedura de qua (cfr. istanza 2.5.2019 con pedissequo decreto del 3.5.2019; all. 6) ed una immobiliare n. 777/2018 R.G. Es., all'udienza del 25.9.2019 -fissata per la vendita dei cespiti staggiti- eccezionalmente rinviata dal G.E. all'8.1.2020 "al fine di evitare ulteriori aggravii per la procedura in vista della possibile verifica di una causa sospensiva ex lege" (cfr. verbale d'udienza del 25.9.2019 con pedissequa ordinanza; all. 7).

All'udienza 15.1.2020, veniva ordinata la riformulazione del Piano del Consumatore.

All'udienza del 20.1.2021, il ricorrente ha nuovamente riformulato la proposta come in verbale riportato;

La proposta rimodulata è stata corredata dalla relazione, rectius, dalla dichiarazione resa a verbale integrativa dell'O.C.C., che ne ha attestato l'insussistenza di cause ostative, la fattibilità e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il procedimento è stato riservato per la decisione.

All'esito delle definitive integrazioni, la posizione debitoria del ricorrente è la seguente:

avv.to [REDACTED] € 8.010,71 per credito privilegiato;

avv.to [REDACTED] € 4939,62 per credito privilegiato;

avv.to [REDACTED] € 1499,31 per credito privilegiato;

avv.to [REDACTED] € 2271,34 per credito privilegiato;

[REDACTED] €17633,66 per credito chirografo;

[REDACTED] € 15771,87 per credito chirografo;

[REDACTED] € 2067,97 per credito chirografo;

ADER: € 21,47 credito privilegiato;

INPS: € 8097,35 credito chirografo;

[REDACTED] € 6000,00 per credito privilegiato;



██████████ € 484,90 per credito privilegiato

cui va aggiunto il compenso del Gestore per € 3170,03, oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali, credito privilegiato:

il debito complessivo ammonta ad € 70591,55.

Per far fronte ai pagamenti, il ricorrente offre la immediata disponibilità della somma di € 50155,00 per il pagamento dei crediti assistiti da privilegio e il compenso del gestore per complessivi € 29.118,05; i crediti chirografari per complessivi € 41473,50, saranno soddisfatti col pagamento della somma di € 21036,95 e la residua parte per €20436,55 col pagamento di n. 60 rate mensili dell'importo di € 340,61.

L'accordo è stato approvato con il rispetto della maggioranza prevista dall'art.11, comma II, L. n.3/2012 e non incorre in limiti ostativi ai sensi dell'art.7 della L. n.3/2012.

L'OCC, avv. Piergiuseppe Liberti ha depositato la relazione contenente l'attestazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, verificando la veridicità dei dati relativi all'attivo ed al passivo indicati ed attestando la fattibilità del piano su cui si basano le proposte. Ha poi ribadito (v. verbale di udienza del 21.1.2021) il proprio parere positivo sulla veridicità dei dati, la sostenibilità e fattibilità del piano e sulla convenienza della proposta che prevede il totale soddisfacimento dei crediti.

Le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità delle proposte, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.

Il piano sotteso all'accordo, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.

L'accordo ha raggiunto le maggioranze richieste dalla legge, e non incorre in limiti ostativi ai sensi dell'art.7 della L. n.3/2012.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l'accordo.

P.Q.M.

omologa l'accordo di cui alla proposta presentata in data 20.9.2019 come modificata ed integrata in data 21.1.2021 da CAMMARANO LEOPOLDO;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 27/01/2021

Il Giudice

Assunta Napoliello

